



CITTÀ DI TREVISO

PROVINCIA DI TREVISO

Piazza Cavour, 24 ♦ Tel: 0422 776311 ♦ Fax: 0422 777404
Codice fiscale: 80005270030 - Partita IVA: 00318800034

Registro delle Ordinanze n. 50/20

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE. PROVVEDIMENTI PRECAUZIONALI DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL "CORONAVIRUS" - COVID -19.

IL SINDACO

VISTO l'art. 32 della L. 23/12/1978 n. 833, l'art. 117 del D.Lgs 31/3/1998 n. 112, nonché l'art. 50, commi 5 e 6, del D.Lgs 267/00;

VISTO il D.L. 23/02/2020 n. 6 recante "Misure Urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19" e i DPCM del 01/03/2020 recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*" e del 04/03/2020 recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.*";

VISTO l'art. 2 del D.L. 23/02/2020 n. 6, il quale prevede che "*Le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dai casi di cui all'articolo 1, comma 1.*"

VALUTATO l'art. 1 del DPCM 04/03/2020, il quale recita che "*Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:*

a) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale;

b) sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1, lettera d);

c) sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito, nei comuni diversi da quelli di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all'aperto ovvero all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della raccomandazione di cui all'allegato 1, lettera d);"

RITENUTO che una valutazione dell'emergenza più specifica relativa al territorio comunale induce ad adottare particolari cautele e verifiche sanitarie, in quanto la possibile evoluzione dei contagi deve essere esaminata anche alla luce della vicinanza con la Regione Lombardia, oggetto, peraltro,

di specifica disposizione prevista dal DPCM 1° marzo 2020, ove risultano, fra l'altro, sospese manifestazioni ed eventi culturali e sportivi;

CONSIDERATO che la situazione epidemiologica, la quale non risulta ancora stabilizzata sul territorio comunale, impone ragionevolmente un doveroso criterio di cautela nei confronti della popolazione del territorio,

ATTESA pertanto la necessità di adeguare la fruizione dei servizi pubblici culturali e sportivi, erogati direttamente o tramite soggetti concessionari o in appalto, ove risulterebbe di fatto possibile una concentrazione ed aggregazione rilevante di persone di provenienza, anche extraregionale, idonea a favorire una contaminazione da COVID-19;

TENUTO peraltro conto che, soprattutto nel breve termine, non risulterebbe sempre possibile assicurare il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1, lettera d) al DPCM 04/03/2020;

SENTITI i capi gruppo consiliari;

VISTO il conforme parere favorevole dell'ASL;

DATO ATTO che la Prefettura di Novara non ha espresso nessun rilievo in merito alla proposta della presente ordinanza trasmessa al medesimo organo per dovuta informativa a norma di legge;

Per quanto sopra

ORDINA

fino alle ore 24.00 del giorno 15 marzo 2020:

1. la sospensione della fruizione e della concessione a terzi del Teatro comunale, delle sale della Villa Cicogna (foyer, salone delle feste, sala del camino, auditorium), centro incontro anziani, bio parco della Roggia Moretta e area feste;

2. i riti civili vengono celebrati solamente nella sala di rappresentanza, presso la sede municipale, e nelle sale della Villa Cicogna e annesso cortile con la presenza dei soli sposi, dei testimoni e un numero di invitati non superiore a 10, purchè venga rispettata la distanza interpersonale di almeno un metro;

3. il conferimento della cittadinanza italiana viene effettuato con la sola presenza degli ufficiali dello stato civile e del cittadino che deve prestare il giuramento;

4. le esequie civili vengono celebrate con la presenza di un numero massimo di persone non superiore a 10, purchè venga rispettata la distanza interpersonale di almeno un metro;

5. la Biblioteca Civica viene mantenuta aperta esclusivamente per le attività di prestito;

6. la sospensione di ogni attività sportiva, amatoriale ed agonistica, in tutti gli impianti sportivi pubblici, anche in concessione o appalto, e in tutte le palestre scolastiche; è fatta salva l'attività di somministrazione di alimenti e bevande erogata presso i punti di ristoro delle predette strutture;

7. presso gli impianti sportivi privati dovrà essere GARANTITA, anche in ragione della disciplina praticata, il rispetto della distanza minima interpersonale di un metro, la quale potrà essere assicurata anche mediante la rideterminazione della capienza massima ammissibile, resa pubblica da parte del gestore tramite l'apposizione di opportuni cartelli informativi all'entrata dell'esercizio;

8. le attività di intrattenimento di qualunque natura che si svolgono negli esercizi pubblici devono garantire la fruibilità dei locali agli avventori, nel rispetto della distanza minima interpersonale di almeno un metro, prevista dal DPCM 04/03/2020.

Salvi ulteriori provvedimenti che potranno essere assunti in relazione all'andamento della situazione, fin d'ora su tutto il territorio comunale è in ogni caso richiesto il rispetto delle norme di cui all'allegato 1) del DPCM 4 marzo 2020.

Si trasmette la presente ordinanza ai soggetti erogati dei servizi pubblici comunali ed inoltre al Comando di Polizia Locale ed alle forze dell'ordine per l'attività di controllo e vigilanza.

Dalla Residenza Municipale, lì 7 marzo 2020

IL SINDACO
Federico Binatti

(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93)